

CGIL

CISL

UIL

Roma, 25/6/99

All'on.le Giovanni Castellani
Presidente della VII Commissione
della Camera dei Deputati

Agli onorevoli componenti
della VII Commissione
della Camera dei Deputati

e p.c. All'on.le Ortensio Zecchino
Ministro dell'Università e della R.S.T.

All'on.le Luciano Guerzoni
Sottosegretario MURST

Oggetto: d.d.l. "Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica", A.C. 5924

Illustre Presidente e onorevoli deputati,

queste confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria, dopo attento esame del d.d.l. in oggetto, formulano le osservazioni che seguono e chiedono alle SS. LL. di valutare le conseguenti proposte di modifica.

Le scriventi organizzazioni condividono l'istituzione di un sistema strutturato di valutazione delle università che coinvolga sia le attività di didattica e di ricerca sia la gestione amministrativa e che sia correlato alla previsione di sistemi di incentivazione dei docenti, volti a raccordare la retribuzione alla qualità e alla quantità delle prestazioni, come peraltro previsto nello stesso patto per il lavoro sottoscritto il 22 dicembre 1998 tra governo e parti sociali.

Tuttavia, alcuni aspetti del testo, di particolare rilievo, qualora non modificati, potrebbero vanificare larga parte dei risultati attesi. Si rileva in particolare:

Sistema di valutazione (artt. 1 e 2)

Si condivide la strutturazione del sistema di valutazione su due livelli, uno di ateneo per l'autovalutazione ed uno nazionale per la valutazione esterna.

Tuttavia, per quanto riguarda i nuclei di valutazione interna (art. 1), si rileva:

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

- che deve essere rinviata all'autonomia degli atenei la determinazione del numero massimo dei componenti, salvaguardando la natura della composizione, attraverso i vincoli della scelta "sulla base di specifiche esperienze e competenze professionali" e che "almeno un terzo (sia) esterno agli atenei";
- che del tutto insufficiente è il ruolo attribuito agli studenti, con il rischio di sottovalutare un importante momento di confronto, in grado di sollecitare anche interventi correttivi della didattica ai fini di una migliore qualità dell'apprendimento. Si propone a tal fine di valorizzare alcune positive esperienze già in atto in alcuni atenei del nostro paese e in ambito europeo, attraverso la previsione di Comitati paritetici docenti - studenti, cui affidare un ruolo attivo nella programmazione dell'offerta didattica.

Per quanto attiene poi al Comitato nazionale per la valutazione universitaria (art. 2), è positivo che il Comitato in linea di principio operi in autonomia, promuova la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, relazioni sulle attività svolte, rendendo pubblici gli atti.

Tuttavia, si rileva che - nella specificità delle singole norme - il ddl rappresenta un complessivo arretramento anche rispetto allo *statu quo*, sia in termini di funzioni che di autonomia. Infatti, le funzioni attualmente attribuite all'Osservatorio, gradualmente ampliate nel tempo, sono state ulteriormente rafforzate dallo Schema di decreto ministeriale "Compiti e composizione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario" recentemente approvato dal MURST e trasmesso alle Camere il 19/3/99 per i prescritti pareri. Tale schema di D.M. prevede il conferimento di funzioni che non appaiono confermate nel nuovo ddl, quali ad es. il parere *ex ante* sugli obiettivi di sviluppo, la valutazione *ex post* sui piani di sviluppo, il parere sulla ripartizione dei fondi per la programmazione, il parere sulla quota di riequilibrio del FFO.

Su questo punto, si chiede pertanto che il ddl - qualora si confermasse la scelta, che non condividiamo, di sopprimere l'Osservatorio - attribuisca al nuovo Comitato le attuali funzioni dell'Osservatorio, precisandole ed ampliandole.

Per quanto attiene all'autonomia del Comitato, appare evidente che esso non si configura come organo "terzo", ma piuttosto come uno strumento del MURST. Ciò, non solo perché i componenti sono totalmente di nomina ministeriale, sia pure previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ma anche perché le funzioni assegnate sono in larga parte svolte solo su richiesta del Ministro. Si chiede pertanto che, per quanto attiene alle nomine, vi sia un coinvolgimento più ampio delle Commissioni parlamentari, e che, per quanto attiene alle funzioni, queste siano attribuzioni proprie del Comitato, che sarà tenuto in ogni caso ad esercitarle, sulla base di un proprio autonomo programma di attività.

Per quanto attiene poi alla definizione dei criteri generali per la valutazione (art. 2 lett. a), appare incongruo considerare tali criteri un'attività meramente tecnica. A nostro avviso tali criteri, per non essere esclusivamente interni ed autoreferenziali, devono tener conto, in relazione agli obiettivi programmati, di parametri riferiti anche al ruolo dell'università rispetto allo sviluppo culturale ed economico del paese. Occorre pertanto che questa decisione sia assunta dal Ministro, ma che - data la rilevanza della materia sia per la qualità della didattica e della ricerca sia per gli interessi del personale docente e tecnico-amministrativo - si preveda, al fine di acquisire la necessaria condivisione, oltre al confronto istituzionale (CUN e CRUI), anche il confronto con le organizzazioni

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

confederali e i sindacati maggiormente rappresentativi dei docenti e del comparto Università. Se si condividono queste osservazioni, vanno introdotte le seguenti modifiche:

- *la lettera a) dell'art. 2, comma 1, va così sostituita: "a) propone al Ministro i criteri generali per la valutazione delle attività delle Università";*
- *aggiungere un comma 1bis all'art. 2 così formulato: "Il ministro, su proposta del Comitato, sentiti il Cun e la Crui, e consultate le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto determina i criteri generali per la valutazione delle attività delle Università "*

Analoga osservazione deve essere fatta per quanto attiene alla "ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario... per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati..." (art. 2 comma 2): riteniamo infatti che gli obiettivi ai quali destinare le risorse, per il rilievo che dovranno assumere rispetto alla qualità della didattica e della ricerca, debbano essere confrontati con le parti sociali a livello nazionale, come previsto nel patto per il lavoro, per assicurarne la rispondenza anche alla domanda sociale di cultura e di sviluppo. Infine, è da rilevare che il riferimento agli esiti dell'attività di valutazione per l'erogazione degli incentivi - che è condivisibile nell'accezione di una valutazione incentivante e non meramente punitiva - deve tuttavia essere considerato un riferimento obbligato ma non vincolante. Si propone pertanto di sostituire al 2° comma dell'art. 2 le parole "in relazione agli esiti" con le parole "tenendo conto degli esiti della valutazione".

Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari (art. 4)

Le scriventi organizzazioni considerano che l'incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari sia condizione essenziale per ampliare e rendere più efficace e qualitativa l'offerta di alta formazione, in uno con il completamento del processo di autonomia didattica degli Atenei e con l'avvio del riordino dello stato giuridico del personale docente. Come è noto, si tratta di impegni di grande rilevanza politica che il governo ha sottoscritto in sede di patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e sui quali verte il negoziato aperto tra esecutivo e parti sociali.

A tal proposito, le modalità e i termini previsti dall'art. 4 appaiono largamente insoddisfacenti. Non sembrano infatti idonei a modificare lo stato di cose esistenti ed a prefigurare, in particolare, una migliore utilizzazione delle risorse umane per assicurare la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta didattica. Ciò a causa del ricorso al metodo dei progetti e degli obiettivi, condivisibili ma generici (riduzione degli abbandoni e della durata effettiva degli studi, del numero di studenti per docente, etc), nonché della scarsità delle risorse assegnate. Consideriamo, inoltre, inammissibile – sul piano politico, ma anche su quello giuridico costituzionale – che la definizione dei parametri di incentivazione veda escluse le organizzazioni sindacali e sia, al contrario, affidata non solo nella loro gestione, ma anche nella determinazione, al potere unilaterale dell'Amministrazione. Nessuno invochi a giustificazione di una simile scelta – come si diceva, illegittima e inopportuna - il fatto che le amministrazioni universitarie sono in grande parte governate dagli stessi docenti; infatti, in primo luogo, la mancanza assoluta di una dinamica di rappresentanza degli interessi collettivi presenta il forte rischio di provocare fenomeni di emarginazione di gruppi più o meno consistenti di docenti. Inoltre, e soprattutto, l'interesse che ciascun docente ha l'obbligo di promuovere partecipando agli organi collegiali, ovvero ricoprendo una carica elettiva, è l'interesse pubblico al buon

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

funzionamento dell'istituzione; è, quindi, ben diverso dall'interesse tutelato dalle organizzazioni sindacali rappresentative di questo personale e dai docenti stessi all'interno di queste organizzazioni.

Ove mancasse la garanzia di questa dialettica, le scriventi organizzazioni sindacali si vedrebbero costrette a trasformare il favore verso simili forme incentivanti in una netta opposizione.

Si propone pertanto di modificare il testo prevedendo:

- un sostanziale incremento del fondo a disposizione;
- i parametri dell'incentivazione dovranno premiare un impegno nell'attività didattica (e, in futuro, anche nell'attività di ricerca) maggiore di quello standard, come, ad esempio: lo svolgimento di un ulteriore corso annuale o di moduli di pari impegno orario; un numero ulteriore annuo di ore per attività di tutorato e di assistenza agli studenti; la partecipazione a corsi di formazione per adulti e/o con il supporto di nuove tecnologie che facilitano l'apprendimento anche a distanza; la partecipazione ad attività formative previste da patti territoriali e accordi di distretto.
- che questi parametri siano concordati a livello nazionale tra Murst, Crui e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- che la specificazione di questi parametri, in sede locale, sia il risultato di accordi tra le Amministrazioni, le organizzazioni confederali maggiormente rappresentative e i sindacati dei docenti maggiormente rappresentativi;

Per quanto riguarda i destinatari, occorre preferire i docenti che optano per il tempo pieno e che si impegnano a svolgere attività professionale unicamente tramite convenzione tra Università e committenti esterni.

Infine, in relazione al 4° comma, dobbiamo segnalare che la materia già regolata dall'art. 66 del d.p.r. n. 382/1980 deve considerarsi oggi affidata all'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei, come riconosciuta dall'art. 1 della legge n. 168/1989. La norma proposta, dunque, lungi dall'ampliare l'autonomia, in realtà la restringe rilegificando una materia che è già stata delegificata. In subordine, l'incentivazione alla "attività di ricerca, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico" così introdotta, dovrebbe essere estesa – per le ragioni già sopra esposte – alla formazione permanente. Pertanto, si suggerisce alle SS.LL.:

- La soppressione del comma, ovvero, in subordine:
- Aggiungere, dopo le parole "trasferimento tecnologico", le parole "... ovvero di formazione permanente".

Disposizioni per l'autonomia didattica (Art. 6)

La lett. b) del 3° comma apre una contraddizione con l'art. 1, commi 3° e 4°, e l'art. 3 del d.d.l. di istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari. A tale proposito si propone (art. 6, comma 3°, lett. b) di sostituire le parole: "e dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche a professori universitari e ricercatori universitari" con le parole: "di governo

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

degli Atenei, eccezion fatta per quelli responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, limitatamente alla componente dei professori universitari, ".

Disposizioni in materia di personale universitario (Art. 8)

Il primo comma dell'articolo dispone che il trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università sia determinato secondo criteri e parametri determinati dal Ministro. Una simile determinazione unilaterale del trattamento economico di personale dirigente è in conflitto con la lettera e lo spirito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, specie dopo che con i dd. Lgs. n.396/1997 e n. 80/1998, anche i dirigenti generali sono entrati nel campo di applicazione del d. lgs. n. 29/1993.

Pertanto, chiediamo alle SS.LL. di modificare il testo in discorso:

- sostituendo, *nell'art. 8, comma 1°*, le parole da "con decreti" alla fine, con le seguenti: "attraverso la contrattazione collettiva nazionale ".

Inoltre, non si comprende perché il beneficio previsto dal 2° comma debba essere limitato alle Università per stranieri di Perugia e Siena. Pertanto, chiediamo alle SS.LL.

- di sopprimere, dal comma, le parole "per stranieri di Perugia e Siena".

Infine, il 5° comma, nel modificare l'art. 105 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, estendendo quanto ivi disposto ai "ricercatori confermati", non tiene conto dell'assimilazione a queste figure operata dalla L. 341/90, degli "assistenti del ruolo ad esaurimento" e dei "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del DPR 382/1980. Pertanto proponiamo di aggiungere, dopo le parole "nonché ricercatori confermati" la frase "e figure ad essi equiparate, ai sensi della L. 341/90".

Distinti saluti

FFR-CGIL (A. Ranieri) - CISL (S. Pezzotta) - UIL(A. Focillo)
Snur-Cgil (G. Garofalo) - Cisl-Università (G. Acocella) - Uil-P.A. (A. Civica)

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6